

Allegato al verbale del 28 maggio 2021

Statuto
CSRM ETS
(Centro Studi Riccardo Massa Ente di Terzo Settore)

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata "Centro Studi Riccardo Massa Ente di Terzo Settore" in breve in forma di acronimo "CSRM ETS" e di seguito "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. La dizione "Ente di Terzo settore" così come l'acronimo "ETS" sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
4. L'associazione potrà costituire delle sedi secondarie - nei luoghi che riterrà più opportuni - al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, attraverso forme di coordinamento a livello nazionale e locale.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si propone di diffondere il pensiero e l'azione di Riccardo Massa, mantenendoli vivi nel dibattito della pedagogia italiana contemporanea quale punto di riferimento e stimolo alla ricerca teorico-dottrinale e pratico-applicativa. La finalità del CSRM è la promozione di studi pedagogici e di filosofia dell'educazione con particolare attenzione agli ambiti di ricerca che hanno costituito oggetto della riflessione di Riccardo Massa: la fondazione epistemologica della pedagogia e del sapere educativo nelle sue dimensioni strutturali e latenti, la ricostruzione delle maglie di un discorso disperso nei suoi numerosi e variegati orizzonti di senso e campi di applicazione; tale finalità si declina quindi sia nella promozione della ricerca educativa, intesa come luogo privilegiato di congiunzione tra la possibilità di produrre conoscenza e consapevolezza sull'esperienza educativa e la possibilità di costruire teoria pedagogica, sia nell'esercizio di pratiche formative fondate sulla proposta della "Clinica della formazione" da Riccardo Massa elaborata e rivolte a tutte le figure professionali dell'educazione e della formazione.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

PM

AR

- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
2. Considerato quanto all'articolo precedente, allo scopo di restituire il legame indissolubile tra teoria e prassi dell'educazione nel percorso di pensiero e di vita di Riccardo Massa, l'associazione intende operare secondo tre direttrici di azioni:
- A. "Centro di Studio e Documentazione Riccardo Massa", con lo scopo della promozione e organizzazione di cicli di incontri, tavole rotonde, conferenze, seminari, convegni e scambi culturali a livello nazionale e internazionale, nonché apposita attività editoriale al riguardo;
 - B. "Archivio Riccardo Massa", con lo scopo della raccolta a catalogo di materiale bibliografico, notizie, corrispondenza, documenti, articoli, pubblicazioni, studi e ricerche compiuti, nonché delle opere di Riccardo Massa, da destinare alla pubblica consultazione;
 - C. "Centro di Ricerca e Formazione Riccardo Massa", con lo scopo della promozione e organizzazione di ricerche sui temi dell'educazione e della formazione, nonché con lo scopo della promozione, supporto e sostegno alla organizzazione di corsi di formazione per tutte le figure coinvolte nella pratica educativa.
3. Per il raggiungimento dei suddetti fini e in coerenza con le linee direttrici summenzionate, l'associazione intende promuovere, in particolare, le seguenti attività:
- a) promozione ed organizzazione di corsi di formazione, inerenti la propria ragione istitutiva e rivolti a tutte le figure coinvolte nella pratica educativa, non attivabili e/o realizzabili in ambito universitario. In particolare la formazione alla figura degli insegnanti e al personale della scuola sarà primariamente nell'ambito delle metodologie e attività laboratoriali, orientamento e dispersione scolastica, inclusione scolastica e sociale, anche in forma di ricerca-azione e ricerca- supervisione;
 - b) percorsi di consulenza e supervisione pedagogiche inerenti la pratica e la ricerca educativa, secondo l'approccio della "Clinica della Formazione";
 - c) promozione, supporto e sostegno alla organizzazione di corsi di Dottorato di Ricerca, Master, Corsi di Perfezionamento e di aggiornamento, sostenuti e realizzati dalle Università fondatrici, secondo e in conformità alla normativa universitaria, per tutte le figure coinvolte nella pratica educativa;
 - d) ricerche epistemologiche e metodologiche, sui temi dell'educazione e della formazione, collocate nell'ambito dell'indagine critica e qualitativa all'interno del più ampio orizzonte culturale delle scienze umane e condotte secondo i presupposti teorici e la metodologia della Clinica della Formazione;
 - e) organizzazione di conferenze, convegni, cicli di incontri, seminari, scambi culturali
 - f) a livello nazionale e internazionale;
 - g) finanziamento di borse di studio;
 - h) presentazione, programmazione e realizzazione di pubblicazioni scientifiche;

PM

AR

- i) organizzazione e gestione per la consultazione al pubblico di raccolta di materiale bibliografico e di studio scientifico;
 - j) promozione e realizzazione di scambi internazionali per favorire il confronto in merito agli studi scientifici affini allo scopo;
 - k) definire eventuali riconoscimenti specifici, anche attraverso brevetti, di strumenti pedagogici che si determinano dall'attività scientifica dell'associazione;
 - l) realizzazione, cura e diffusione, in tutte le sue fasi, di iniziative nel settore delle comunicazioni sociali attraverso attività editoriali (ad eccezione di quotidiani) di carattere scientifico, divulgativo, didattico e pratico, utilizzando tutte le tecnologie e i mass media disponibili.
4. L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con altre istituzioni, pubbliche o private, nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi ad altri enti.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e soggetti giuridici che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - i soci fondatori sono i soggetti indicati nell'atto costitutivo e che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
 - i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare apporto fornito all'Associazione e sono esentati dal versamento della quota associativa.
4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni,

PW
AR

all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

7. L'università degli Studi di Milano - Bicocca e l'Università degli Studi di Milano hanno conferito all'Associazione al momento della costituzione Euro 10.000,000 (diecimila virgola zero zero zero) e per tale apporto sono riconosciuti oltre che come soci fondatori anche soci onorari.

8. I suddetti Atenei riconoscono nell'Associazione il veicolo di promozione degli scopi condivisi nel presente statuto e pertanto, per specifiche iniziative approvate dagli Organi dell'Associazione in conformità allo Statuto, l'Università degli Studi di Milano - Bicocca e l'Università degli Studi di Milano si rendono disponibili per eventuali contributi previa deliberazione degli organi accademici delle Università

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa annuale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. A tali adempimenti sono esentati i soci onorari riconosciuti secondo le modalità indicate all'art. 6 comma 3 del presente statuto.

2. La quota associativa è annuale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo. Il mancato rinnovo annuale dell'iscrizione, protrattosi per oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta assume valore di recesso tacito.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

PM
AR

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il comitato scientifico.
2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 11 – Assemblea

PM
AR

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Gli Enti associati partecipano all'Assemblea per il tramite del loro rappresentante legale o tramite altra persona appositamente delegata dell'ente associato. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il bilancio di esercizio;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) deliberare sull'ammontare delle quote associative annuali;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

PM
AR

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione**, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

PWM



10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono eleggibili per non più di due (2) mandati consecutivi.

4. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività entro il mese di aprile acquisito il parere obbligatorio, e non vincolante, del comitato scientifico;
- f. proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- g. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

PM
AR

- i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j. deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l. eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m. nominare i componenti aggiuntivi del comitato scientifico;
- n. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- o. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

PM
JR

4. Alle riunioni partecipa un rappresentante della Segreteria, ovvero il Direttore laddove nominato, di cui al presente Statuto, senza diritto di voto, che provvede a redigere e controfirmare il verbale di seduta. Possono inoltre essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è costituito dai soci fondatori e da figure di spicco — italiane e straniere — nell'ambito delle scienze dell'educazione, indicate dal consiglio direttivo. I soci fondatori che siano persone giuridiche ovvero l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'Università di Studi di Milano nominano un proprio rappresentante nel Comitato Scientifico.

P.M.
A.R.

2. Il comitato scientifico svolge funzioni consultive su tutte le attività, iniziative e proposte che il consiglio direttivo ritiene sottoporre alla sua attenzione. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto.

Art. 20 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico,
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Direttore - Segreteria

1. Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, può nominare un Direttore con funzioni amministrative, contabili e gestionali nell'ambito e nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo stesso. Tale ruolo richiede comprovate capacità manageriali, e può essere individuato dal Consiglio Direttivo all'interno dell'Assemblea dei Soci.
2. Il Direttore non ha diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo. La carica di Direttore dell'Associazione è riconfermabile e può essere retribuita.
3. Se non diversamente disposto dal Consiglio Direttivo, il Direttore, avvalendosi dell'organizzazione degli uffici e dei settori del CSRM:
 - a. collabora con il Presidente dell'Associazione, per l'esecuzione delle delibere consiliari e l'organizzazione dei gruppi di lavoro;

PM
AR

- b. ha la responsabilità di curare che l'organizzazione di detti uffici si adegui costantemente in termini di personale, di dotazioni tecniche e di sistemazione logistica alle esigenze del CSRM in relazione all'attività operativa generale e tecnica;
 - c. sollecita e segnala - agli organi competenti - il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate nel presente statuto;
 - d. cura l'amministrazione del personale retribuito, in particolare per tutto quanto riveste, in tale ambito, obblighi e responsabilità in relazione alle; norme vigenti;
 - e. cura, su indicazione del Presidente, l'organizzazione delle sedute assembleari predisponendo tutto il materiale necessario per lo svolgimento e degli Ordini del Giorno provvede alla verbalizzazione delle riunioni;
 - f. come tesoriere - cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo;
 - g. ha la responsabilità delle attività di progettazione, produzione, distribuzione, diffusione dei progetti, sia per quanto attiene alla proposizione degli stessi verso il Consiglio Direttivo, sia alla loro attuazione una volta deliberati;
 - h. svolge attività di preventivazione e consuntivazione dei costi dei progetti;
 - i. coordina le attività sviluppate attraverso l'utilizzo di operatori interni ed esterni.
4. Laddove non nominato il Direttore, il Consiglio Direttivo individua, annualmente la struttura - interna o esterna - all' Associazione e ai soci, che — con mansioni di segretario dell'Associazione — viene incaricata dello svolgimento dei compiti e delle mansioni di cui sopra nell'ambito e nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

PM
AR

Art. 23 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione vincolato;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, o in mancanza di esso, qualora lo si ritenga opportuno si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

PM
AR